

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1014/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1014)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **26/10/1988**

Deposito del **03/11/1988**; Pubblicazione in G. U. **09/11/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14029**

Atti decisi:

N. 1014

ORDINANZA 26 OTTOBRE-3 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis Francesco e I.N.P.S., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Pecis Francesco e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel corso di un procedimento promosso nei confronti dell'I.N.P.S. per l'accertamento del diritto alla pensione d'invalidità - rilevato che l'attore risiedeva all'estero all'atto della presentazione della domanda - ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, nello stabilire un criterio inderogabile di competenza territoriale, precluderebbe il rinvio alle regole generali in materia, con la conseguente impossibilità per il giudice italiano di conoscere delle controversie di cui all'art. 442 del codice di procedura civile, introdotte da soggetti residenti all'estero;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private concludendo per l'infondatezza l'attore e rimettendosi l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha, in più occasioni, già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione (ordinanze nn. 75, 337 e 907 del 1988) in quanto il sistema processuale di cui agli artt. 413, 442 e 444 del codice di procedura civile consente, nell'ipotesi d'inapplicabilità del foro speciale di residenza dell'attore ed in virtù del richiamo all'art. 18 del codice di procedura civile, d'individuare come giudice competente quello del luogo in cui ha la residenza, domicilio, dimora o sede la controparte;

che l'ordinanza non contiene profili nuovi rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.